

Comunicato n. 54 - 2023

Roma, 17 novembre 2023

Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del SI.N.PRE.F.

Ai delegati dell'Assemblea nazionale del SI.N.PRE.F.

Ai colleghi della carriera prefettizia

QUESTIONE DI STILE...

...e non solo

Cari colleghi,

oggi è il giorno della giustizia, della responsabilità e della chiarezza!

Con la sentenza n. 10813/2023 del 15 novembre u.s., il Tribunale Ordinario di Roma - IV Sezione Lavoro **ha respinto il ricorso con il quale Snadip-Cisal aveva lamentato l'illegittimità dell'accordo sulla retribuzione di risultato da corrispondere al personale della carriera prefettizia per gli anni 2019 e 2020, sottoscritti unicamente dalla parte pubblica e da noi**, che opportunamente vi alleghiamo.

Facciamo un piccolo passo indietro nel tempo.

Il d.P.R. n. 70/2022 ha recepito l'accordo relativo agli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego della carriera prefettizia relativo al triennio 2019-2021 sottoscritto all'epoca sia dal Sinpref che dallo Snadip - ma non da A.P.-Associazione Prefettizi - con il quale - come ben sapete - siamo riusciti ad ottenere un importante aumento della retribuzione stipendiale di base per tutte le qualifiche nonché della retribuzione di posizione, demandando invece ad una successiva contrattazione decentrata a livello centrale la definizione dei criteri relativi alla retribuzione di risultato.

L'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 139/2000 prevede che, prima che si approdi alla sottoscrizione dell'accordo, la delegazione di parte pubblica debba verificare che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi negoziale rappresentino almeno il 51% del dato associativo complessivo, espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

Ma fin qui nessuno ha avuto di che lamentarsi.

In data 21 novembre 2022, **solo il Sinpref** ha ritenuto responsabilmente di dover sottoscrivere due ipotesi di accordo decentrato per la distribuzione dell'indennità di risultato per gli anni 2019 e 2020, due riguardanti le reggenze e le sostituzioni - queste ultime le uniche che Snadip ha ritenuto di sottoscrivere - e tre dichiarazioni congiunte.

Una scelta precisa di non firmare, quindi, da parte del ricorrente che, però, successivamente ha deciso per la proposizione di un ricorso motivato proprio sulla violazione di quel citato art. 29 comma 2, ossia sulla circostanza che, all'epoca, il Sinpref non superando la prescritta soglia rappresentativa del 51% e sottoscrivendo quegli accordi, si sarebbe determinata una ritenuta irragionevole disparità di trattamento nei confronti dello Snadip, oltre che la violazione del principio di proporzionalità in materia sindacale.

Peccato che né a noi né tantomeno al giudice sia sfuggito che la norma applicabile in questo secondo caso non sia la sopra richiamata disposizione, bensì l'art. 29 comma 6 del D.Lgs. 139/2000 a mente del quale, gli accordi decentrati a livello centrale e periferico, che individuano i criteri applicativi delle previsioni del d.P.R. che recepisce l'accordo triennale e per le materie ivi indicate, *“sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica (...) e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1”* e che *“in caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione”*.

Una disposizione che – come leggerete nella sentenza – non prevede requisiti predeterminati di rappresentatività e che, soprattutto, attribuisce all'Amministrazione il cd. “potere di autonoma determinazione” in caso di mancato accordo per cui, come afferma il giudice, *“sarebbe un controsenso negarle la possibilità di stringere l'intesa con un solo sindacato”* e, soprattutto, *“si conferirebbe, diversamente, ad una sola sigla sindacale un potere di veto che non ha riscontri testuali”* – passaggio della sentenza, questo, che davvero non merita alcun commento ulteriore!

Giustizia è fatta, ora però bisogna fare chiarezza.

Diventa quindi obbligatorio ricordare che l'Amministrazione ha voluto applicare il principio generale del raggiungimento del massimo consenso possibile – ritenuto “auspicabile” dallo stesso giudice – e ciò è stato possibile **solo grazie alla nostra sottoscrizione!**

Ma questo non lo diciamo noi in un tentativo di auto-incensamento, ma lo dice la sentenza in un passaggio ben preciso ove recita: *“(...) rilevato che la procedura per l'accordo decentrato a livello centrale sulla retribuzione di risultato ha avuto esito positivo per l'adesione del SI.N.PRE.F. (...)”*

Questa si chiama **responsabilità!**

Quella responsabilità che ci fa impegnare per i diritti, anche economici, di tutti i colleghi e quindi ci fa resistere ad impeti dannosi e distruttivi perché, ove mai quel ricorso fosse stato oggetto di accoglimento, avremmo avuto, a cascata, una serie di incredibili e deteriori conseguenze.

Il blocco o la ritardata liquidazione delle nostre spettanze, frutto del lavoro di tutta la categoria anche nel difficile passato della gestione pandemica.

Il blocco del tavolo per la distribuzione del risultato relativo al 2021.

Il blocco del pagamento di reggenze e sostituzioni.

E tutto questo in nome di cosa? Insondabile mistero.

Tutto bene quel che finisce bene direte voi...ma, dobbiamo dirlo, questa è una vittoria che ci ha lasciato un sottofondo di grande amarezza, perché non possiamo che constatare che la responsabilità e la delicatezza sottese al fare sindacato, la carne viva dell'azione sindacale, non sono valori realmente condivisi, neanche al netto di una fisiologica differenza di vedute.

La sentenza di cui parliamo conferma, infatti, l'esistenza di un confine netto tra chi si assume le proprie responsabilità e chi no, tra chi vuole costruire e chi vuole destabilizzare.

Una distanza metodologicamente enorme, ma anche e soprattutto di stile.

Si parliamo proprio di stile, perché noi non possiamo sottacere come il Sinpref abbia gestito la vicenda sin dall'inizio, quando con la massima serenità e trasparenza abbiamo cercato di spiegarla tutti i colleghi senza che all'inizio fosse nemmeno chiaro se questo ricorso era solo minacciato, scritto, notificato o altro, perché la questione era oggetto di massimo riserbo...inspiegabile a nostro avviso.

Non solo, lo spauracchio del ricorso che aleggiava al Ministero con le solite voci di corridoio ci ha accompagnato tutti questi mesi mentre noi, con fatica, chiedevamo il rispetto degli accordi, comprese le dichiarazioni congiunte e sempre noi chiedevamo conto e ragione della liquidazione degli emolumenti che spettavano a tutti i colleghi.

Quanto vi stiamo dicendo rimanda ad un'altra questione che ha visto il nostro totale impegno e, dall'altra parte, un totale disimpegno: **il massimale contributivo!**

Sapete bene – perché tanti sono i comunicati sul tema – quanto ci siamo voluti impegnare e quanto ci stiamo impegnando ancora per far sì che i colleghi entrati in carriera dopo il 1° gennaio 1996 possano optare per la sua disapplicazione e grazie anche a quell'impegno – e alla sensibilità dei vertici del nostro Ministero – il Legislatore è intervenuto modificando il regime vigente e consentendo di poter esercitare l'opzione in argomento entro il 31 dicembre 2023 o entro 12 mesi dal raggiungimento del massimale, e tanto c'è ancora da fare sulla questione.

E dall'altra parte? Sottovalutazione. Ironia. Sarcasmo. E poi forse uno strategico ripensamento.

Ognuno di voi è libero di farsi una propria idea, leggendo la sentenza che vi alleghiamo e ricostruendo con onestà intellettuale tutte le azioni che noi abbiamo messo in campo fino ad oggi su tutte le questioni che ci riguardano e, di conseguenza, tirare le proprie somme.



Tuttavia c'è un dato su cui ci sentiamo di dire che è clamorosamente evidente: ci sono differenze - abissali - di stile!

A voi scegliere quale vi rappresenta...

Un caro saluto.

Il Presidente

Antonio Giannelli